

REGOLAMENTO (CE) N. 3119/93 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 1993

che istituisce misure speciali per incentivare la trasformazione di taluni agrumi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, per le campagne 1989/1990 - 1991/1992, i mandarini, le clementine e i mandarini satsuma hanno beneficiato di un regime di sostegno alla trasformazione, il quale non è stato mantenuto per la campagna 1992/1993; che, se si raffronta la situazione del primo periodo alla situazione del secondo, si constata che occorre rimettere in vigore per i tre prodotti citati e mantenere per le arance un regime di incoraggiamento alla trasformazione;

considerando che il settore delle arance e quello dei mandarini restano infatti caratterizzati da gravi difficoltà di smercio, dovute in parte alle caratteristiche varietali di detti prodotti e in parte a una produzione eccessiva; che la produzione di clementine si è notevolmente sviluppata negli ultimi anni, tanto da provocare eccedenze anche in questo settore; che infine si riscontra una situazione eccedentaria anche per i mandarini satsuma, che sul mercato dei prodotti freschi subiscono la concorrenza sempre più forte delle clementine;

considerando che un regime di sostegno alla trasformazione deve favorire la trasformazione degli agrumi summenzionati in succhi o i segmenti nel quadro di contratti conclusi fra i trasformatori e i produttori, che garantiscano a questi ultimi la corresponsione di un prezzo minimo ed alle industrie trasformatrici un approvvigionamento regolare;

considerando che, per incitare i produttori ad avviare i loro prodotti alla trasformazione anziché farli ritirare dal mercato, è opportuno che il prezzo minimo alla trasformazione venga fissato al livello del prezzo di ritiro più elevato che viene praticato nei periodi in cui i ritiri sono più ingenti;

considerando che, per evitare distorsioni della concorrenza, è opportuno che le compensazioni finanziarie concesse per la trasformazione dei mandarini e delle clementine siano fissate a un livello tale che, per ciascuno dei due prodotti, il divario tra il prezzo minimo e la

compensazione finanziaria, cioè « l'onere per l'industria », sia identico a quello esistente per l'acquisto delle arance, tenuto conto del diverso rendimento in succo;

considerando che la produzione dei mandarini satsuma è caratterizzata da deficienze strutturali sul piano della commercializzazione, le quali si traducono in una grande dispersione dell'offerta; che occorre pertanto prevedere la concessione di un aiuto specifico alle organizzazioni di agrumicoltori che firmano contratti con i trasformatori, nonché il versamento a questi ultimi di una compensazione finanziaria; che la progettata ripartizione delle somme tra l'aiuto e la compensazione finanziaria è giustificata dalla necessità di concentrare lo sforzo finanziario principalmente a livello dell'offerta; che per permettere al settore di adattarsi a tale disposizione è necessario un periodo transitorio, nel corso del quale sarà concesso un aiuto alla trasformazione dei mandarini satsuma anche ai produttori di agrumi non appartenenti ad organizzazioni di agrumicoltori;

considerando che, per garantire l'efficacia dei limiti istituiti nel settore agrumario dal regolamento (CEE) n. 1035/72 (4), è necessario, in sede di determinazione di detti limiti, tener conto dei quantitativi consegnati alla trasformazione nell'ambito del presente regolamento;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 2601/69 (5) e (CEE) n. 1123/89 (6) devono essere abrogati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Arance, mandarini, clementine

Articolo 1

È istituito un regime di compensazioni finanziarie per la trasformazione in succo dei mandarini, delle clementine e delle arance raccolti nella Comunità.

Articolo 2

Il regime di cui all'articolo 1 è fondato sulla conclusione di contratti fra i produttori e i trasformatori.

Tali contratti devono precisare i quantitativi su cui vertono, lo scaglionamento delle consegne ai trasformatori ed il prezzo da pagare ai produttori.

(1) GU n. C 259 del 23. 9. 1993, pag. 8.

(2) Parere reso il 29 ottobre 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere reso il 20 ottobre 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(5) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.

(6) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 25.